



Prot. 14845

COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014. Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009 n. 77. Contributi per la prevenzione del rischio sismico ex art. 2, comma 1, lettera c)

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, pubblicata sulla G.U. n. 145 del 25 giugno 2014;

CONSIDERATO che in tali interventi rientrano le opere strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione degli edifici privati;

INVITA

i soggetti interessati, proprietari di (art. 2, commi 4 e 5):

- edifici privati nei quali oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari;
- edifici destinati all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;

ad aderire all'iniziativa in questione facendo pervenire presso questa Amministrazione apposita richiesta di contributo redatta secondo la modulistica di cui all'Allegato 4 dell'Ordinanza (art. 14, comma 5), reperibile al sito comunale **www.comune.fagagna.ud.it**

Nel caso di attività produttive possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A Tal fine la domanda di contributo è corredata da idonea dichiarazione (art. 2, comma 5).

Alla richiesta di contributo, bollata e prodotta come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, **deve essere allegata copia del documento di identità.**

Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio (Allegato 6, comma 2a).

Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di contributo (Allegato 6, comma 2b).

L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione (Allegato 6, comma 2c).

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

L'istanza dovrà pervenire al Comune di Fagagna - Servizio urbanistico ambientale, presso la sede municipale in piazza Unità d'Italia n. 3, entro il termine di **60 giorni** (art. 14 comma 5) dall'affissione del presente avviso (**Scadenza: 12.02.2018**).

Ulteriori informazioni in merito a questo avviso pubblico potranno essere richieste presso la Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio Edilizia, via Carducci 6, Trieste 34100, Responsabile dell'istruttoria ing. Graziano Cecchi: tel. 0403774632 – 0403774761 – 0403774641, email: **graziano.cecchi@regione.fvg.it**

CONDIZIONI

Sono ammessi a finanziamento, su edifici di proprietà privata, interventi che rientrino nelle seguenti categorie:

- **interventi di rafforzamento locale** (art. 9, commi 1 e 3), rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

Ricadono, tra questi gli interventi:

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi (art. 11, comma 2 e Allegato 5) non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;

- **interventi di miglioramento sismico** (art. 13, comma 2), il progettista deve dimostrare che a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico;

- **interventi di demolizione** (completa) **e ricostruzione** (art. 13, comma 3), devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

SCHEMA DI SINTESI DEL CONTRIBUTO EROGABILE IN FUNZIONE DELL'INTERVENTO DA ATTUARE UNICAMENTE SULLE PARTI STRUTTURALI (art. 12):

RAFFORZAMENTO LOCALE art. 12, comma 1, lett. a)	MIGLIORAMENTO SISMICO art. 12, comma 1, lett. b)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE art. 12, comma 1, lett. c)
Contributo: 100 €/mq di superficie lorda coperta LIMITE: € 20.000 per il numero delle unità immobiliari abitative LIMITE: € 10.000 per il numero delle altre unità immobiliari	Contributo: 150 €/mq di superficie lorda coperta LIMITE: € 30.000 per il numero delle unità immobiliari abitative LIMITE: € 15.000 per il numero delle altre unità immobiliari	Contributo: 200 €/mq di superficie lorda coperta LIMITE: € 40.000 per il numero delle unità immobiliari abitative LIMITE: € 20.000 per il numero delle altre unità immobiliari

Per il calcolo della superficie lorda complessiva coperta dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili) si veda quanto indicato nell'art. 12 e nell' Allegato 3, comma 1, dell'OCDPC 171/2014, come meglio specificato nelle Linee Guida regionali.

ESCLUSIONI

- art. 2, comma 3**
a) edifici oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 3907/2010 (1 dicembre 2010) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- art. 2, comma 4** (con riferimento all'art. 51 del DPR 380/2001)
b) edifici eseguiti abusivamente in zone alluvionali o edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria (art. 2, comma 4, dell'Ordinanza).
- art. 11, comma 1**
c) gli immobili che ricadono in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
d) i ruderi o edifici abbandonati (art. 11, comma 1, dell'Ordinanza);
e) gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica del Comune non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole (art. 11, comma 1, dell'Ordinanza).

INFORMATIVA PROCEDURALE

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, dell'OCDPC n. 171/2014, le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse alla Regione, che provvede ad inserirle in apposita graduatoria di priorità.

La Regione formulerà e renderà pubblica la graduatoria delle richieste secondo i criteri di cui all' **Allegato 3** dell'OCDPC n. 171/2014.

ADEMPIMENTI

I soggetti collocati utilmente in graduatoria dovranno presentare un progetto, coerente con la richiesta di intervento presentata e redatto e sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo professionale, entro il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento e di 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione (art. 14 comma 6).

SCHEMA DI SINTESI DELLA TEMPISTICA (art. 14, commi 6 e 8):

RAFFORZAMENTO LOCALE	MIGLIORAMENTO SISMICO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Progetto entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo (art.14 comma 6). Inizio lavori: entro 30 giorni dall'approvazione del progetto (art.14 comma 8). Durata lavori: 270 giorni (9 mesi)	Progetto entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo (art.14 comma 6). Inizio lavori: entro 30 giorni dall'approvazione del progetto (art.14 comma 8). Durata lavori: 360 giorni (12 mesi)	Progetto entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo (art.14 comma 6). Inizio lavori: entro 30 giorni dall'approvazione del progetto (art.14 comma 8). Durata lavori: 450 giorni (15 mesi)

Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dal DPR n. 380 del 2001 (art. 14, comma 7, dell'OCDPC 171/2014).

L' Allegato 6 dell'OCDPC n. 171/2014 disciplina la procedura per l'erogazione del contributo.

Il presente avviso non è esaustivo pertanto si ricorda che al fine dell'istanza di contributo si deve fare riferimento a quanto indicato nell'OCDPC 171/2014 e nelle Linee Guida regionali.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.

L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171/2014, completa di tutti gli allegati, necessari e sufficienti per inoltrare le richieste di contributo per interventi su edifici privati, può essere reperita sul sito della protezione civile governativa, al seguente indirizzo internet:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG46349

Le Linee Guida regionali sono reperibili al seguente indirizzo internet:
<http://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA301/>

Fagagna giovedì 14 dicembre 2017

IL SINDACO
p.i. Daniele Chiarvesio

Allegati:
- Modello di domanda (allegato 4 all'OCDPC n. 171/2014), da bollare.